

Codice A19020

D.D. 28 maggio 2015, n. 329

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signora VARESANO GIORGIA.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, al comma 2, stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione DB1600 n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda della Signora VARESANO GIORGIA inoltrata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 25.05.2015 (Prot. n. 8164/A19020) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame tecnico - pratico di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge n. 174/2005;

con suddetta domanda la Signora VARESANO GIORGIA dichiarava di aver ottenuto la qualifica professionale di operatore dei trattamenti estetici (corso n. B6 7 2006 anno formativo 2006/2007 presso l'Ente accreditato Cnos - Vigliano) e di aver successivamente prestato attività lavorativa qualificata presso imprese esercitanti attività di acconciatore, Equipe S.n.c. (cf: 01889350029), La Vecchia Valeria (omissis) dal 01.05.2012 al 31.03.2015;

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, modificata da l.r. 30/2009, l.r. 38/2009, l.r. 10/2011, l.r. 5/2013;
vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale);

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere la Signora VAREANO GIORGIA (omissis) all'esame tecnico - pratico di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu